

CASSAZIONE PENALE

24 FEBBRAIO 2011

N. 7155

PRESIDENTE: AMATO

RELATORE: SABEONE

RICORRENTE: BARBACETTO
(avv. Geraci)Diffamazione a mezzo
sito internet

• Pubblicazioni

a mezzo rete internet

• Diffusione di un articolo
giornalistico

a mezzo internet

quale concreta

manifestazione

del pensiero • Sequestro

preventivo • Ammissibilità
• Condizioni.

Al pari di qualsiasi supporto destinato a comunicare fatti di cronaca ovvero espressioni di critica, è ammissibile il sequestro preventivo di pubblicazioni diffuse attraverso internet ove la misura sia giustificata da effettiva necessità ed adeguate ragioni.

Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Riesame, con ordinanza del 25 giugno 2010, ha confermato il decreto del 13 maggio 2010 del GIP del Tribunale di Milano con il quale, nell'ambito del procedimento penale a carico di Gianni Barbacetto, era stata applicata la misura cautelare reale del sequestro preventivo dell'articolo pubblicato sul sito «<http://societàcivile.it/blog>» intitolato «Basso Impero» limitatamente ad alcune espressioni ritenute lesive dell'onore e del decoro di L.R.

* La pronuncia in epigrafe, confermando il provvedimento del Tribunale pubblicato *infra* a p. 264, ribadisce che l'applicazione analogica della disciplina della stampa alle pubblicazioni divulgate attraverso la rete telematica non può affermarsi quale regola univoca, ma deve essere valutata caso per caso. A proposito del divieto di sequestro della stampa, di cui all'art. 21 della Costituzione, la giurisprudenza di merito era già pervenuta ad una soluzione affermativa solo nel caso in cui la pubblicazione telematica venga divulgata alle medesime condizioni del prodotto editoriale cartaceo al quale è, in origine, ispirata la garanzia costituzionale, vale a dire che si tratti di una testata registrata presso il Tribunale (Trib. Padova 1 ottobre 2009, con nota di I.P. CIMINO, *L'articolo 21 della Costituzione ed i limiti al sequestro dei contenuti (multimediali) nella pubblicazioni telematiche e nei prodotti editoriali*, in questa Rivista, 2009, 768). Per altro verso, la mera destinazione alla pubblica diffusione delle forme di manifestazione del pensiero divulgate su supporto informatico non è stata ritenuta criterio sufficiente per stabilirne l'automatica equiparazione al prodotto editoriale: la Suprema Corte ha infatti escluso recisamente che gli interventi dei partecipanti ad un forum telematico possano essere fatti rientrare

nella nozione di stampa, trattandosi di una semplice area di discussione non soggetta a regole e obblighi specifici (quali la registrazione e l'indicazione del direttore responsabile) che, conseguentemente, non può giovare delle garanzie in tema di sequestro che l'art. 21 Cost., riserva solo alla stampa, sia pure latamente intesa (Cass. Pen. 10 marzo 2009 n. 10535 con nota di L. BACCHINI, *Il sequestro di un forum on line: l'applicazione della legge sulla stampa tutelerebbe la libertà di manifestazione del pensiero in Internet?*, in questa Rivista 2009, 508). In generale, si è molto discusso della possibilità di applicare la disciplina della stampa alle pubblicazioni telematiche, specialmente successivamente all'emanazione della legge 7 marzo 2001, n. 62, nella quale la nozione di prodotto editoriale è estesa al prodotto realizzato su supporto informatico. In realtà si è osservato come l'estensione accolta da tale legge, sostanzialmente volta alla disciplina della erogazione delle «provvidenze per l'editoria» debba ritenersi limitata agli articoli contenuti nella legge stessa (relativi alle indicazioni obbligatorie sugli stampati e alla registrazione del giornale o periodico), dovendo escludersi che essa abbia formalizzato una automatica assimilazione della pubblicazione telematica al prodotto editoriale, in mancanza di espresse previsioni

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando:

a) una motivazione illogica, incompleta e insufficiente sul punto della mancata equiparazione, ai fini dell'applicazione delle garanzie in tema di sequestro, tra pubblicazioni su carta stampata e pubblicazioni su siti internet,

b) una violazione di legge in merito alla presunta ma non definitivamente accertata diffamatorietà degli incisi oscurati.

CONSIDERATO IN DIRITTO. — 1. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

2. Giova premettere come nel presente giudizio non sia in discussione, come non lo era neppure nella precedente e immediata fase di merito, l'esistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* che sottostanno all'impugnato provvedimento cautelare (v. pagine 3-4 dell'ordinanza del Tribunale e il ricorso per la cassazione di tale ordinanza).

Oggetto del contendere è, da un lato (primo motivo del ricorso), la pretesa illogicità dell'impugnato provvedimento sul punto della ritenuta equiparazione alle pubblicazioni su supporto cartaceo delle pubblicazioni a mezzo rete internet ma senza la conseguenziale equiparazione anche delle garanzie giurisdizionali.

Inoltre, si contesta (secondo motivo del ricorso) la presunta ma non definitivamente accertata diffamatorietà delle frasi oggetto del provvedimento cautelare e, quindi, l'inesistenza delle condizioni di legge per operare, in via generale, il sequestro (articolo 1 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946 n. 561, articoli 1 e 2 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 e articolo 21, primo comma della Costituzione).

3. Quanto a tale ultimo motivo può evidenziarsi, per affermarsene immediatamente l'infondatezza, un duplice ordine di considerazioni: il primo, dato dalla mancata contestazione in sede d'impugnazione, circa la ritenuta esistenza, da parte dei primo Giudice, del *fumus boni iuris*.

Il secondo che la «definitivamente accertata diffamatorietà» delle frasi contenute nell'articolo pubblicato su internet non è un requisito previsto dalla normativa in tema di sequestro preventivo ma soltanto dall'articolo 1 del citato R.D.Lgs. 561/46, applicabile al solo sequestro probatorio.

Invero, il R.D.Lgs. n. 561 del 1946, all'articolo 1, primo comma, nel sancire che non si può procedere a sequestro dei giornali o di qualsiasi altra pubblicazione o stampato se non in virtù di una sentenza irrevocabile dell'autorità giudiziaria, si ricollega all'articolo 21 della Costituzione che tutela la libertà di stampa e con riferimento al sequestro pone una garanzia negativa, rafforzata da riserva di legge specifica (recitando: «si può procedere a sequestro soltanto con atto motivato dell'autorità giudi-

normative. Il principio ha ottenuto il suggello della Suprema Corte in una recente pronuncia ove si afferma la indiscutibile e integrale eterogeneità della telematica rispetto agli altri media e, segnatamente, ri-

spetto alla stampa: in questa *Rivista*, 2010, 895, con nota di C. MELZI D'ERIL: «Roma Locuta»: la Cassazione esclude l'applicabilità dell'art. 57 c.p. al direttore della testata giornalistica.

ziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa lo autorizzi ovvero nel caso di stampa clandestina »).

Il successivo secondo comma del suddetto articolo i costituisce, a sua volta, una deroga all'enunciato divieto e di conseguenza deve essere interpretato rigorosamente: in tale ottica questa Corte ha già avuto modo di segnalare che il sequestro ivi previsto non può che essere quello probatorio, sia per ragioni storiche (essendo stata la figura del sequestro preventivo introdotta solo con il codice di rito del 1988) sia, soprattutto, perché sarebbe contraria alla logica ed alle finalità tipiche dell'istituto, volto ad impedire l'aggravamento o il protrarsi delle conseguenze della ipotizzata condotta criminosa, la previsione di un sequestro preventivo limitato a tre sole copie (v. le sentenze 24 gennaio 2006 n. 15961, 7 dicembre 2007 n. 7319 e 12 giugno 2008 n. 30611 di questa stessa Sezione).

4. Quanto al primo motivo, occorre ancora prendere le mosse dall'articolo 21 della Norma Fondamentale (ma anche in ambito sovranazionale dall'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nonché dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) che tutela l'esercizio dell'attività d'informazione, le notizie di cronaca, le manifestazioni di critica, le denunce civili con qualsiasi mezzo diffuse in quanto espressione di un chiaro diritto di libertà: quello della manifestazione del proprio pensiero.

Nessun ostacolo può, quindi, sussistere nel ritenere la diffusione di un articolo giornalistico a mezzo Internet quale concreta manifestazione del proprio pensiero, che non può, quindi, trovare limitazioni se non nella corrispondente tutela di diritti di pari dignità costituzionale e nel rispetto, altresì, delle norme di legge, di grado inferiore, con le quali il legislatore disciplina in concreto l'esercizio delle attività dianzi indicate.

Il sequestro preventivo, a sua volta, allorché cada su di un qualsiasi supporto destinato a comunicare fatti di cronaca ovvero espressioni di critica o ancora denunce su aspetti della vita civile di pubblico interesse non incide solamente sul diritto di proprietà del supporto o del mezzo di comunicazione, ma su di un diritto di libertà che ha dignità pari a quello della libertà individuale.

Occorre, quindi, che la sua imposizione sia giustificata da effettiva necessità e da adeguate ragioni, il che si traduce, in concreto, in una valutazione della possibile riconducibilità del fatto all'area del penalmente rilevante e delle esigenze impeditive tanto serie quanto è vasta l'area della tolleranza costituzionalmente imposta per la libertà di parola.

A tal ultimo proposito si osserva come nell'impugnata ordinanza si faccia riferimento al « *fumus commissi delicti* », ritenuto sussistente dal Gip (v. pagina 2 della motivazione) e come il decidente abbia, poi, condiviso e fatte proprie le asserzioni in merito alla sussistenza del reato ipotizzato e del pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato, a cagione del mantenimento in rete delle frasi oggetto del procedimento penale (v. pagina 4 della motivazione).

Essendo le suddette motivazioni logicamente espresse e correttamente ispirate ai principi penali sostanziali e processuali e non venendo neppure in contestazione la loro sussistenza ecco che, in conclusione, appare legittimo il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

TRIBUNALE MILANO
ORDINANZA

25 GIUGNO 2010

PRESIDENTE: MANNOCCI

ESTENSORE: BUSACCA

IMPUTATO: BARBACETTO
(avv. Malavenda)

Diffamazione a mezzo sito web • Articolo pubblicato su blog
• Sequestro preventivo
• Ammissibilità
• Applicazione analogica delle prescrizioni e garanzie previste per la stampa cartacea alle pubblicazioni su supporti informatici
• Presupposti e condizioni da valutarsi nel caso specifico.

La disciplina sulla stampa e le garanzie di cui all'art. 21 della Costituzione, tra cui il divieto

di sequestro, sono applicabili alle pubblicazioni diffuse tramite supporti informatici ed in particolare su siti internet ove si tratti di ipotesi, da valutarsi caso per caso, in cui le prescrizioni della Legge sulla stampa siano state pienamente adempiute, specie per quanto riguarda l'indicazione di direttore responsabile e la registrazione: condizione non riscontrabile nella mera indicazione di un curatore « responsabile » rinvenibile in un blog, in quanto non soggetta ad alcuna verifica e suscettibile di essere disconosciuta in qualsiasi momento dall'interessato.

Con decreto di sequestro preventivo in data 15 aprile 2010 il GIP presso il Tribunale di Milano disponeva il sequestro preventivo dell'articolo pubblicato sul sito <http://societacivile.it/blog> ed intitolato « Basso Impero », limitatamente alle seguenti espressioni: « *Intanto le ragazze coinvolte nelle feste si moltiplicano e si cominciano a individuare organizzatori e "api regine". Sul piano politico, si apprende quali sono i meriti acquisiti presso Berlusconi da una candidata al Parlamento europeo, L.R. molto spinta da "papi" e dal partito, tanto da superare in preferenze, lei giovane e sconosciuta, tanti politici più esperti e scafati: è stata l'organizzatrice delle feste a Villa Certosa, la responsabile della "logistica", efficientissima a smistare ospiti e ragazze. Ora ci rappresenta al Parlamento Europeo* » e all'immagine raffigurante la denunciante (file « liciaronzulli.jpg »).

Il GIP rilevava che si procedeva nei confronti del ricorrente per il delitto p.e.p. dagli artt. 81, 595 comma 2 e 3 c.p., 13 Legge 47/1948 (in relazione all'art. 30, comma 4, Legge 223/1990) perché,

— durante la trasmissione televisiva « Iceberg », andata in onda sulla rete radiotelevisiva locale « Telelombardia » ed avente a tema la « Prostituzione nel palazzo », pronunciava le seguenti affermazioni: « Lei sa perché la signora L.R. è stata aiutata tanto dal suo partito? Perché era l'organizzatrice, colei che smistava le signorine, smistava e organizzava, faceva una grande azione logistica. È così, me ne prendo la responsabilità » e « L'On. L.R. è stata premiata da Berlusconi perché era l'organizzatrice del giro di ragazze che arrivavano a Villa Certosa. Questa è politica »;

— con un articolo a sua firma, pubblicato nella medesima giornata sul blog www.societacivile.it ed intitolato « Basso Impero », affermava: « Intanto le ragazze coinvolte nelle feste si moltiplicano e si cominciano a individuare organizzatori e "api regine". Sul piano politico, si apprende quali sono i meriti acquisiti presso Berlusconi da una candidata al Parlamento europeo, L.R., molto spinta da "papi" e dal partito, tanto da superare in preferenze, lei giovane e sconosciuta, tanti politici più esperti e

scafati: è stata l'organizzatrice delle feste a Villa Certosa, la responsabile della "logistica", efficientissima a smistare ospiti e ragazze. Ora ci rappresenta al Parlamento Europeo», e così offendeva la reputazione di L.R. sostenendo che la stessa avesse svolto, con le modalità e nelle circostanze sopra indicate, le funzioni di «maitresse».

Con l'aggravante, in entrambe le occasioni, dell'avere attribuito un fatto determinato.

In Milano, il 25 giugno 2009.

In relazione a tale imputazione risulta fissata udienza preliminare in data 24 settembre 2010.

Con riferimento ai presupposti del sequestro, il GIP:

— quanto al «*fumus commissi delicti*», riportava le motivazioni del proprio provvedimento con cui, in data 22 aprile 2010, aveva disposto imputazione coattiva per il reato contestato, ed in particolare che nel caso concreto era evidente come il giornalista fosse andato al di là della critica, pur aspra, verso l'asserita mancanza di qualità politiche della L.R. alla quale veniva attribuito un fatto specifico, ovvero quello di avere «gestito» prostitute destinate alla villa sarda del Presidente del Consiglio; che la questione costituente diffamazione non era la critica all'incompetenza politica della L.R. o l'affermazione che la stessa sarebbe stata imposta da Berlusconi, ma l'affermazione che la stessa sarebbe una «maitresse»; che quindi il ruolo ascritto alla L.R. — il quale, se vero, sarebbe addirittura ai confini della rilevanza penale — costituisce un fatto specifico obiettivamente diffamatorio; che il Gianni Barbacetto riportava notizie di stampa o voci correnti, ma affermava positivamente la circostanza come vera; che, infine, circa l'attribuzione di questo fatto la denunciante aveva diritto a pretendere la verifica giudiziaria;

— quanto al «*periculum in mora*» osservava che il mantenimento in rete delle frasi ritenute diffamatorie costituiva mezzo evidente di prosecuzione delle conseguenze dannose del reato.

Il sequestro veniva eseguito in data 3 giugno 2009, attraverso l'eliminazione dal sito in questione del testo e dell'immagine oggetto del provvedimento cautelare, attuata dalla P.G. con la collaborazione dell'indagato.

Avverso il decreto di sequestro la Difesa proponeva istanza di riesame, con riserva di presentazione dei motivi, che ha illustrato nel corso dell'odierna udienza camerale anche attraverso il deposito di una memoria con allegata documentazione, in cui ha dedotto la nullità e/o inammissibilità del provvedimento impugnato per violazione degli artt. 21 Cost. e 1 R.D.L. 31 maggio 1946 n. 561, sulla base delle seguenti considerazioni:

— l'unico presupposto del sequestro è la presunta diffamatorietà degli incisi oscurati e il pericolo derivante dall'ulteriore accesso alle frasi incriminate;

— l'art. 21 Cost. ha stabilito per la stampa, all'epoca la sola forma di circolazione delle informazioni e delle opinioni, sulla base però di un principio generale, il divieto di sequestro preventivo, salvo nelle ipotesi tassativamente previste da apposite leggi;

— questo principio deve applicarsi oggi a tutte le forme di veicolazione delle une e delle altre che abbiano la stessa funzione riconosciuta alla stampa nel 1948;

— nel caso concreto sì è disposta la rimozione di brani di un articolo, inserito in un sito web, fruibile in versione «on line», la cui funzione informativa è evidente;

— l'articolo, così definito dalla stessa persona offesa, è tecnicamente qualificabile quale « stampato » ex art. 1 legge 47/1948;

— la disciplina dettata da tale legge, tradizionalmente intesa come prodotto cartaceo, deve essere infatti applicata sia agli articoli, già oggetto di pubblicazione in forma tradizionale, oggi diffusi anche « on line » e poi conservati in un archivio cartaceo e in un archivio « on line » (a disposizione dei lettori al pari di quello cartaceo) sia agli articoli che « ab origine » vengono diffusi solo « on line » e poi archiviati esclusivamente in un archivio « on line »: il tratto comune è la funzione informativa dei contenuti, la loro riproduzione con diverso mezzo meccanico e la loro destinazione alla pubblicazione;

— la stessa imputazione formulata dal P.M. contesta l'aggravante di cui all'art. 13 Legge 47/1948, e quindi all'intera condotta dell'imputato, compreso il prodotto della stessa, devono essere applicate le norme in materia di stampa;

— l'assimilazione del prodotto giornalistico « on line », o comunque conservato su « files », a quello cartaceo trova definitiva conferma nelle disposizioni della Legge 62/2001 (« Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali »), il cui art. 1 fornisce la definizione di tale prodotto come « il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici »;

— a tale prodotto si applicano le disposizioni dell'art. 2 della Legge sulla stampa, relativo alle « indicazioni obbligatorie sugli stampati », ove si intenda accedere alle provvidenze editoriali;

— l'ultimo comma del citato art. 1 dispone che « il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall'art. 5 della medesima legge n. 47 del 1948 », ovvero alla registrazione,

— il sito in esame è certamente un prodotto editoriale, realizzato da un giornalista professionista, di esclusivo carattere informativo, diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da un segno distintivo che lo identifica e lo rende identificabile ai lettori; anche l'articolo pubblicato su questo sito è pertanto soggetto alle norme sulla stampa e deve godere delle stesse garanzie riconosciute al prodotto cartaceo (art. 21 Cost. e l. R.D.L. 561/1946).

Ciò premesso, la Difesa chiede l'annullamento e/o la revoca del provvedimento impugnato ed il conseguente dissequestro, « rectius », la ricollocazione nel sito dell'articolo « de quo » nella sua originaria stesura.

Il Pubblico Ministero, intervenuto all'odierna udienza, ha chiesto la conferma del decreto impugnato, sottolineando le difficoltà interpretative per addivenire all'applicazione delle garanzie previste dall'art. 21 Cost. al caso di pubblicazioni in rete, facendo la norma riferimento ad un concetto di stampa strutturata ed organizzata in modo trasparente, che non pare potersi estendere alle pubblicazioni sui « blog ».

Ritiene il Collegio che il ricorso non possa trovare accoglimento.

In primo luogo deve rilevarsi che la Difesa non contesta la sussistenza dei « fumus commissi delicti » e del « periculum in mora », in relazione ai quali possono pertanto qui richiamarsi le condivisibili osservazioni

esposte nel provvedimento impugnato, e sopra riassunte, riservando a questa sede la valutazione dei soli aspetti su cui si sono specificamente appuntate le critiche difensive, atteso il rapporto di reciproca complementarità esistente tra il provvedimento cautelare emesso dal G.I.P. e quello emesso dal Tribunale in sede di ricorso *ex art. 309 o 324 c.p.p.*

Non pare infatti dubbio, da un lato, che vi siano elementi concreti conferenti nel senso della sussistenza del reato ipotizzato (dalla successione delle parole del testo e dei « virgolettati » traspare infatti l'attribuzione alla L.R. della gestione di un giro di « escort » destinate alla villa sarda del Presidente del Consiglio), nonché, dall'altro lato, che il mantenimento in rete delle frasi in esame, con conseguente ulteriore divulgazione, non potrebbe che aggravare le conseguenze del reato ipotizzato.

Ciò posto, la Difesa sostiene l'illegittimità del sequestro dell'articolo in questione sul presupposto che esso sia soggetto alle norme sulla stampa, e debba pertanto godere delle stesse garanzie riconosciute al prodotto cartaceo (art. 21 Cost. e 1 R.D.L. 561/1946).

Norme di riferimento ai fini dell'esame della questione sottoposta all'esame del Tribunale sono pertanto, in primo luogo

— l'art. 21, comma 3, Cost., secondo cui: « Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili »;

— l'art. 1 del R.D.Lgs. 561/1946, il quale prevede che « non si può procedere al sequestro della edizione dei giornali o di qualsiasi altra pubblicazione o stampato, contemplati nell'Editto sulla stampa 26 marzo 1848 n. 695, se non in virtù di una sentenza irrevocabile dell'autorità giudiziaria » (salvo i casi, espressamente contemplati da specifiche disposizioni di legge, di stampa oscena, apologetica del fascismo o integrante violazione del diritto d'autore costituente delitto).

● bene, il Collegio concorda con la Difesa, anche sulla base dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale richiamata e documentata nelle pronunce allegate, che non possa escludersi in assoluto l'applicabilità di tali prescrizioni anche alle pubblicazioni su supporti informatici diffusi mediante strumento elettronico, ed in particolare su siti internet.

Vero è che nella Legge 8 febbraio 1948 n. 47 non vi è, e non poteva ovviamente esservi, una disciplina di tale specifico fenomeno, disponendo l'art. 1 che « sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisicochimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione »: peraltro la Legge 7 marzo 2001 n. 62 (contenente « Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla L. 5 agosto 1981 n. 416 ») ha stabilito, all'art. 1, che per « prodotto editoriale », ai fini della stessa legge, si intende, oltre al prodotto realizzato su supporto cartaceo, anche quello realizzato « su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico ».

Il comma 3 ha aggiunto che al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della Legge 47/1948 (concernente le indicazioni obbligatorie sugli stampati) e che « il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi pre-

visti dall'art. 5 della medesima Legge n. 47 del 1948 » (ovvero all'obbligo di registrazione presso la cancelleria del tribunale).

L'interpretazione evolutiva qui accolta è stata condivisa anche dalla Corte di Cassazione (Sez. III, 11 dicembre 2008 n. 10535, Donvito), la quale, nell'escludere che le garanzie costituzionali in tema di sequestro della stampa si applicassero agli interventi effettuati su un « forum » di discussione nell'ambito di un sito internet (proprio perché non rientranti nella nozione di stampato o di prodotto editoriale) ha tuttavia precisato che l'inclusione nella nozione di « stampa » dei nuovi mezzi di espressione del libero pensiero (quali « newsletter », « blog », « newsgroup », « mailing list » « chat » messaggi istantanei e così via) non può avvenire prescindendo dalle caratteristiche specifiche di ciascuno di essi, inclusione pertanto ritenuta possibile.

Nel caso concreto, alla luce della documentazione prodotta, deve ritenersi che l'articolo (definito tale anche nel capo di imputazione) di cui si discute sia assimilabile al prodotto editoriale su supporto informatico, atteso che il sito su cui è stato pubblicato ha natura informativa: nella voce « identikit » (in cui si illustra « che cos'è società civile »), contenuta all'interno del blog, si evidenzia come questo sia una rete di contributi, fuori dai partiti, « per raccontare le malefatte della politica, a destra e a sinistra, e diffondere la cultura della legalità. Alcuni dei promotori di questo sito web vengono dall'esperienza del mensile "societàcivile" che per dieci anni è uscito a Milano ».

Pare pertanto potersi affermare che il sito sia destinato a contenere pubblicazioni giornalistiche concernenti notizie, comunicati ed orientamenti finalizzati a formare l'opinione pubblica e che il prodotto oggetto del sequestro sia assimilabile ad un articolo giornalistico, concetto che deve ritenersi riferito all'espressione originale o di critica rielaborazione del pensiero la quale, utilizzando il mezzo di diffusione scritto, verbale o visivo, è diretta a comunicare ad una massa indifferenziata di utenti idee, convinzioni e nozioni, attinenti ai campi più diversi della vita spirituale, sociale politica, economica scientifica e culturale (cfr. Cass., Sez. L, 5 luglio 1997 n. 6083).

Orbene, l'equiparazione tra articolo su supporto cartaceo ed articolo su supporto telematico, operata dall'art. 1 della legge 62/2001, è stata realizzata dal legislatore « ai fini della presente legge », ovvero ai fini di ottenere le provvidenze editoriali ivi previste: si è pertanto ritenuto, come ha ricordato la stessa Difesa, che la registrazione della pubblicazione sia oggetto di libera scelta dei soggetti interessati, divenendo obbligatoria soltanto allorché si intendano richiedere le provvidenze economiche, le quali nel caso presente non risulta siano state sollecitate.

Al di fuori dell'equiparazione espressamente stabilita a questi fini, è pertanto compito dell'interprete stabilire caso per caso, in conformità ai criteri previsti dall'ordinamento, se le disposizioni che concernono la stampa su supporto cartaceo siano applicabili anche a quella su supporto telematico.

Criteri sulla base dei quali pare ad esempio doversi escludere (ed è stato in concreto escluso dalla sentenza Trib. Milano 22 febbraio 2010, prodotta dal Pubblico Ministero) che possa essere estesa al caso di pubblicazioni via internet l'aggravante prevista dall'art. 13 della Legge 47/1948, in quanto tale applicazione si tradurrebbe in un'estensione analogica « in malam partem », vietata dal nostro ordinamento (art. 14 delle Preleggi).

Un tale problema non si pone ovviamente con riferimento al caso che ci occupa, concernente l'applicabilità delle garanzie in materia di sequestro, le quali, ad avviso del Collegio, sulla base dei principi e dell'evoluzione ordinamentale sopra richiamata, appaiono applicabili anche alle pubblicazioni su supporto elettronico, peraltro alla condizione che si sia in presenza, in concreto, di situazioni con caratteristiche analoghe, ovvero di « casi simili » (art. 12 Preleggi): il ricorso all'analogia è infatti espressione del principio di uguaglianza di trattamento, che presuppone che tra i due casi (quello previsto dalla legge e quello non previsto) vi siano elementi di identità che consentano di ritenere la sussistenza di una « eadem ratio ».

In tale ottica deve rilevarsi che la stampa, cui si riferiscono le tutele e le garanzie previste dalla legge, è sottoposta a regole ed obblighi: in particolare, a norma degli artt. 2 e 3 Legge 47/1948, ogni giornale o altro periodico devono riportare indicazioni obbligatorie e devono avere un direttore responsabile in possesso dei requisiti ivi indicati, mentre, ai sensi dell'art. 5, non possono essere pubblicati se non siano stati registrati presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi. Tra i requisiti della registrazione è espressamente prevista, tra l'altro, l'indicazione del nome e del domicilio del direttore (o vice direttore) responsabile, e la registrazione avviene, una volta verificata la regolarità della documentazione prodotta, attraverso un provvedimento « ad hoc » del Presidente del Tribunale competente.

Si tratta di requisiti che, in quanto finalizzati ad identificare preventivamente i responsabili e pertanto a tutelare la collettività, sono imprescindibili per ottenere l'applicazione delle garanzie invocate, tanto che, in mancanza degli stessi, l'art. 16 della legge citata configura il reato di stampa clandestina e tanto che lo stesso art. 21 della Costituzione prevede, al comma 3, quale una delle ipotesi che consentono di procedere a sequestro della stampa, la « violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili ».

La stessa fruizione delle provvidenze editoriali di cui alla Legge 62/2001 è condizionata alla ottemperanza alle prescrizioni in esame, che anche in tale ambito si pongono come requisiti per ottenere i benefici economici.

Deve pertanto concludersi che solo in presenza di tali presupposti l'interprete può ravvisare la sussistenza di una medesima « ratio », e quindi applicare anche al prodotto editoriale pubblicato su supporto informatico le stesse garanzie previste per la stampa cartacea: in caso contrario, invero, non solo vengono meno le condizioni per l'applicazione in via analogica delle norme che prevedono le garanzie in esame, ma si determinerebbe anche un'irragionevole disparità di trattamento tra chi pubblica un articolo su supporto cartaceo (che godrebbe delle garanzie solo in presenza dei citati adempimenti) e l'articolo « on line » (che godrebbe delle stesse a prescindere da tali adempimenti).

Tale conclusione trova invero conferma nei provvedimenti giurisprudenziali prodotti dalla Difesa, emessi in ambito sia civile che penale, i quali hanno esteso le garanzie previste per la stampa in materia di sequestro a prodotti editoriali « on line » nei seguenti casi:

— richiesta di sequestro della « pagina web » del Corriere della Sera, riguardante un articolo pubblicato sia su supporto cartaceo che su supporto informatico (Trib. Riesame Milano 28 maggio 2002),

— richiesta di provvedimento d'urgenza volto all'eliminazione dal web di un articolo del Corriere della Sera inserito nell'archivio « on line » del

quotidiano (Trib. Milano, Sez. I civile, 15 gennaio 2009 e 6 maggio 2009, nonché Trib. Montepulciano 7 dicembre 2009);

— richiesta di oscuramento delle pagine web presenti sul sito www.societacivile.it riguardanti articoli già pubblicati sul periodico « Diario » del 2000 (Trib. Roma, Sez. I civile, 24 novembre 2009).

Si tratta pertanto di ipotesi in cui, trattandosi della messa in rete di articoli già pubblicati su giornali, le prescrizioni di cui alla Legge sulla stampa risultavano pienamente adempiute.

Si osserva inoltre che non a caso la stessa Corte di Cassazione, nella citata sentenza 11 dicembre 2008 n. 10535, nell'escludere che le garanzie costituzionali in tema di sequestro della stampa si applicassero agli interventi effettuati su un « forum » di discussione nell'ambito di un sito internet (proprio perché non rientranti nella nozione di stampato o di prodotto editoriale) ha affermato che nemmeno si trattava « di un forum strutturalmente inserito in una testata giornalistica diffusa per via telematica, di cui costituisca un elemento e su cui il direttore responsabile abbia la possibilità di esercitare il controllo (così come su ogni altra rubrica della testata) », con ciò dando a sua volta rilevanza agli elementi di cui si discute.

Ritiene pertanto il Collegio che all'articolo oggetto del sequestro impugnato potrebbero essere estese le garanzie costituzionali previste in materia di sequestro della stampa, invocate dalla Difesa, soltanto qualora l'indagato avesse adempiuto alle prescrizioni sopra ricordate in materia di indicazione di direttore responsabile (senza che ovviamente possa valere quale equipollente la dicitura « sito a cura di Gianni Barbacetto responsabile », che si rinviene nel blog, la quale non è soggetta ad alcuna verifica e potrebbe essere disconosciuta in qualunque momento dall'interessato) — e di registrazione, come gli è espressamente consentito.

Il provvedimento impugnato deve essere pertanto confermato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M. — Visto Part. 324 c.p.p.,

conferma

il decreto di sequestro impugnato.

Visto l'art. 592 c.p.p.,

condanna

il ricorrente alle spese del procedimento.